

Relazione illustrativa

Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

Il presente schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

Tale direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. A tale scopo, la direttiva dà una precisa definizione di discriminazione diretta e indiretta, delimita il campo di applicazione, prevede la giustificazione di alcune discriminazioni, stabilisce l'accesso a procedure giurisdizionali e/o amministrative, anche attraverso associazioni, organizzazioni ed altre persone giuridiche.

L'articolo 29 della legge comunitaria 1 marzo 2002, n. 39 elenca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega. La direttiva è contenuta nell'Allegato B della legge comunitaria e, pertanto, sullo schema di decreto legislativo di recepimento è necessario acquisire il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il termine di recepimento della direttiva è di un anno dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per il recepimento o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

La materia del decreto legislativo attiene alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto inerente ai diritti fondamentali delle persone.

Il presente decreto legislativo è stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 28 marzo 2003.

Si passa ad illustrare lo schema di decreto legislativo.

L'articolo 1 definisce l'oggetto del decreto legislativo, relativo all'attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le misure

necessarie per impedire che le differenze di razza e di origine etnica siano causa di discriminazione.

L'articolo 2, facendo salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, definisce innanzi tutto la discriminazione diretta e quella indiretta. A tale scopo si è fatto precisamente riferimento a quanto contenuto nella direttiva.

Si definiscono, inoltre, come discriminazioni le molestie e l'ordine di discriminare.

L'articolo 3 delimita il campo di applicazione del decreto legislativo, secondo quanto stabilito dalla direttiva.

In particolare, il principio di parità di trattamento come precedentemente definito si applica a tutte le persone dei settori pubblici e privati, per quanto concerne l'accesso all'occupazione, al lavoro, all'orientamento e alla formazione professionale, l'occupazione e le condizioni di lavoro, le attività nelle organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro, la protezione sociale, l'assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi.

Si fanno, inoltre, salve tutte le disposizioni vigenti inerenti le condizioni di ingresso, soggiorno e accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato e le disposizioni che prevedano differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

Si prevedono, infine, alcuni casi in cui le differenze di trattamento non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 4 disciplina la tutela giurisdizionale dei diritti.

Al fine di creare strumenti omogenei di tutela, si prevede l'applicazione della procedura di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Tale articolo disciplina una particolare azione civile contro la discriminazione, dotata di snellezza ed efficacia.

Si prevedono, inoltre, altri strumenti correlati: la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione previsto dal codice civile e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, il regime probatorio di cui all'articolo 2729 del codice civile, la possibilità per il giudice di risarcire il danno anche non patrimoniale, di impartire le opportune disposizioni per la cessazione del comportamento discriminatorio e di ordinare l'adozione di un piano di rimozione, di tenere conto, ai fini della liquidazione del danno, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività, di ordinare la pubblicazione della sentenza.

L'articolo 5 disciplina la legittimazione ad agire, prevedendo l'intervento delle associazioni anche nell'ipotesi di discriminazione

collettiva, qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

A tal fine, si riconosce la legittimazione ad agire alle associazioni ed agli enti che sono individuati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, prevedendo la previa iscrizione degli stessi al registro di cui all'art.52, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 o al registro istituito dall'art. 6 del presente schema di decreto legislativo.

Come prevede l'art. 5, la legittimazione attiva deve riguardare sia i casi di discriminazione individuale che collettiva. Nel primo caso, le associazioni possono agire in forza di delega rilasciata dal soggetto passivo della discriminazione per iscritto, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata; nel secondo caso, invece, le associazioni possono agire anche in assenza di una delega, proprio perché non sono individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un apposito registro presso il Dipartimento per le pari opportunità cui possano iscriversi le associazioni e gli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni.

L'articolo 7 istituisce presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari opportunità - l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica.

A tal proposito, la direttiva comunitaria si basa sulla considerazione che il rafforzamento della protezione contro le discriminazioni in ciascuno Stato membro può passare solo attraverso la costituzione di un organismo *ad hoc*, che sia specificamente incaricato di analizzare i problemi relativi alla materia della lotta alle discriminazioni, di studiare e proporre le possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime.

Come previsto dall'art. 29, comma 1, lett. i), della legge comunitaria, infatti, la costituzione dell'Ufficio mira alla istituzione, nell'ordinamento interno, di un presidio di riferimento per il controllo e la garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela.

Funzione generale dell'Ufficio è quella di svolgere attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, tenendo in particolar conto che, spesso, le forme di discriminazione sono amplificate quando all'elemento di diversità costituito dalla razza o dall'origine etnica si aggiungono altri fattori di genere, religione e cultura. E' risaputo, difatti, come spesso le donne costituiscano le principali vittime di comportamenti fortemente discriminatori.

In relazione a questa funzione di presidio e garanzia, particolare rilievo assumono i compiti specificati dall'art. 7, comma 2, laddove si prevede che l'Ufficio provveda a: fornire assistenza alle vittime di comportamenti discriminatori nei procedimenti intrapresi da queste ultime sia in sede amministrativa che giurisdizionale; svolgere inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori; promuovere l'adozione di progetti di azioni positive; diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti mediante azioni di sensibilizzazione e campagne di comunicazione; formulare raccomandazioni e pareri sulle questioni connesse alla discriminazione per razza ed origine etnica; redigere due relazioni annuali, rispettivamente, per il Parlamento e per il Presidente del Consiglio dei ministri; infine, promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, anche in collaborazione con le associazioni e le altre organizzazioni non governative che operano nel settore e, spesso, ne costituiscono la linfa vitale.

Circa l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio, si rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Secondo quanto previsto dalla legge comunitaria, si prevede che l'Ufficio sia diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio o da un Ministro delegato, e che si avvalga, oltre che di personale di altre amministrazioni, anche di un contingente di esperti e consulenti esterni, dotati di elevata professionalità ed esperienza nella materia.

L'articolo 8, infine, contiene la disposizione sulla copertura finanziaria già prevista dall'art. 29, comma 2, della legge comunitaria n. 39/2002 con la clausola di salvaguardia che prevede che dall'attuazione del decreto non deriva alcun ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli derivanti dall'istituzione e funzionamento dell'Ufficio di cui all'art. 7.